


qui Italia

4

Comune ligure con Cap piemontese

Le Poste hanno "annesso" al Piemonte, il Comune ligure Massimino. Il paese dista infatti appena tre chilometri da Bagnasco, in Piemonte, e 13 da Caragna, in Liguria. Per eliminare i ritardi nella consegna, le Poste hanno assegnato a Massimino un Codice di avviamento postale piemontese, il 12071, sostituendolo al 17010. La corrispondenza andrà così inviata a Bagnasco, specificando: «per Massimino».



Urgnano, numeri civici calcolati in metri

Cambiano i numeri civici delle case di un paese in provincia di Bergamo. A Urgnano si passerà infatti al criterio scelto negli Stati Uniti e cioè a una numerazione non più semplicemente progressiva come è attualmente, bensì metrica: ogni edificio sarà identificato dal numero di metri che lo separano dall'inizio della via. L'iniziativa è del Comune nell'ambito del programma di informatizzazione dell'amministrazione.

MAPPA DEGLI ORGANISMI DI RACCORDO REGIONI - ENTI LOCALI

Situazione al Novembre '99	Regioni - Prov. Aut	Composizione
Costituito e funzionante a carattere permanente e competenza generale	Abruzzo - Basilicata - Lazio Liguria - Marche - Piemonte Toscana - Umbria Valle d'Aosta - Veneto - Sicilia	• Mista con rappresentanti di Regione e Enti locali • Tranne: Lombardia - Toscana - Umbria Friuli Venezia Giulia - Valle d'Aosta (solo rappresentanti degli Enti locali)
Istituito, ma limitato ai "profili finanziari"	Provincia autonoma di Trento	
Inseediato, ma non operativo	Campania	
Approvato ma non operativo	Molise	
In fase di approvazione	Calabria - Lombardia Friuli Venezia Giulia	Modalità di nomina • Di diritto o su designazione delle associazioni degli Enti locali: Abruzzo - Basilicata - Campania Lazio - Molise - Veneto Sicilia - Valle d'Aosta • Con meccanismo in parte elettorale: Calabria - Emilia Romagna - Liguria Lombardia - Marche - Piemonte Toscana - Umbria - Friuli Venezia Giulia
Nessuna previsione normativa	Sardegna Trentino Alto Adige Provincia aut. di Bolzano	

INFO

Authority Terzo settore

Milano non rinuncia ad essere sede dell'Authority per il volontariato. Lo chiederà a D'Alema e cercherà di ottenere una «data certa» del trasferimento. Rappresentanti del Forum del Terzo settore, di Legambiente, della Compagnia delle Opere e il leader della Cgil metropolitana rilanciano al mondo istituzionale pubblico e privato e a quello universitario la proposta «per la costituzione dell'agenzia di promozione per l'Authority in Milano e in Lombardia». E per questo invitano Anci, Upl, Regione, associazioni e atenei a mettere a disposizione le proprie competenze. «Riteniamo - si spiega in una nota - che le funzioni di indirizzo e sviluppo debbano nascere dalle esigenze e dalle intelligenze del territorio della Lombardia».

All'attualità, un bilancio relativo al funzionamento e all'incisività, nell'ambito delle relazioni interistituzionali locali, degli organismi di concertazione tra le Regioni e gli altri Enti del sistema (già previsti dalla L. 142/90 e istituzionalizzati con la L. 59/97 che con il Dlgs. 112/98) appare ancora prematuro.

Una disamina delle soluzioni organizzative adottate dalle singole Regioni, da comunque conto, dei diversi principi ispiratori che informano le diverse leggi di riferimento fornendo un interessante quadro circa l'evoluzione di un sistema di relazioni in questa fase, per molti aspetti, ancora molto "incerto", ma destinato in prospettiva ad acquistare un ruolo sempre più centrale per l'attuazione dei complessivi disegni di riforma in corso e, in particolare, per l'avvio effettivo del decentramento.

A questi fini un prezioso contributo proviene da uno studio realizzato (nell'aprile 1999 aggiornato nel corso di questo mese dal dottor Alberto Chellini e dalla dottoressa Oriano) dal Servizio "Assistenza generale al Consiglio delle autonomie locali" del Consiglio regionale della Toscana, che contiene un elenco dettagliato di dati, di seguito in parte riportati integralmente da cui è possibile desumere quali Regioni attualmente hanno leggi già approvate, quante in via di approvazione, e quali non hanno ancora introdotto alcuna previsione normativa in materia (Sardegna, Trentino Alto Adige, Provincia autonoma di Bolzano). Secondo il rapporto per effetto delle normative adottate il panorama complessivo è il seguente:

a) vi sono undici Regioni che hanno un organismo di raccordo con gli Enti locali, a carattere permanente ed a competenza generale, già costituito e funzionante (Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e Sicilia);

b) ve ne sono due nelle quali l'organismo, anche se formalmente insediato (Campania) o in ogni modo previsto da leggi già approvate (Molise), non è ancora di fatto operativo;

c) in altre tre Regioni (Calabria, Lombardia e, tra quelle a statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia) l'istituzione di tali organismi è prevista da leggi ancora in via d'approvazione;

d) per ciò che concerne le Province autonome, quella di Bolzano non ha ancora alcuna previsione normativa, mentre quella di Trento ha istituito un organismo di rappresentanza dei Comuni la cui competenza non ha però carattere generale, essendo limitata ai soli seppur rilevanti profili finanziari.

Con riferimento, inoltre agli aspetti sostanziali delle singole discipline e, in particolare, alla composizione dell'organismo, viene rilevato che «la maggior parte degli organismi in esame ha una composizione mista che comprende

rappresentanti sia degli Enti locali sia della Regione», e solo in tre Regioni ordinarie (Lombardia, Toscana e Umbria) e in due Regioni speciali (Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta) l'organismo «è composto esclusivamente da rappresentanti degli Enti locali».

Per la modalità di nomina gli organismi osservati «si dividono in due categorie numericamente equivalenti» e «in circa la metà dei casi la rappresentanza è solo di diritto o su designazione delle associazioni degli Enti locali» (Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Veneto oltre a Sicilia e Valle d'Aosta).

Negli altri casi, invece è previsto un meccanismo in parte elettorale (Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana dopo la prima transitoria, Umbria e Friuli Venezia Giulia).

Nella maggioranza dei casi considerati agli organismi non viene ricono-

sciuta l'autonomia organizzativa di diretta nomina del presidente e le norme istitutive assegnano direttamente la presidenza al presidente della Giunta regionale (in due casi senza diritto di voto, Liguria e Piemonte).

«Fanno eccezione solo tre Regioni a statuto ordinario (Lombardia, Toscana e Umbria), e due Regioni a Statuto speciale (Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta) che attribuiscono direttamente al Collegio la nomina del presidente al proprio interno», esaltando e valorizzando l'autonomia dell'organismo e connotando con maggior incisività la sua peculiare natura di "ente" espressione delle autonomie locali.

Nelle altre ipotesi, la coincidenza del presidente con il presidente della Giunta regionale assimila l'organismo ad una sede di mera concertazione, che pur garantendo l'opportuno e necessario confronto sulle opzioni strategiche in corso, sicuramente sotto il profilo isti-

tuzionale indebolisce il suo ruolo e la sua visibilità.

Ancora un'altra distinzione che divide a metà il panorama esistente, ha ad oggetto gli organismi che hanno funzioni di carattere esclusivamente consultivo, anche se di diversa intensità (Campania, Lazio, Liguria, Marche, Toscana, Veneto, Lombardia e Molise), ed organismi «ai quali è assegnata anche la competenza a concludere e/o promuovere intese e accordi che hanno come natura di "intesa debole", nella quale il mancato raggiungimento del consenso all'interno dell'organismo di raccordo non impedisce, nella previsione normativa, alla Regione di procedere ugualmente all'adozione degli atti in questione».

In generale, inoltre, gli organismi considerati esercitano le proprie competenze esclusivamente in riferimento alla Giunta regionale in vista delle assunzioni da parte di quest'ultima delle

determinazioni di propria competenza (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Marche, Molise ed Umbria, Sicilia) e solo in alcune ipotesi l'attività è riferita con diverse modalità anche al Consiglio (Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lazio, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta).

Rappresenta un'eccezione il modello toscano «nel quale il Consiglio delle autonomie locali è collocato presso il Consiglio regionale ed è chiamato ad esprimere parere obbligatorio alle commissioni consiliari su tutte le proposte che attengono al riparto di competenze tra Regioni ed Enti caratterizzandosi quale momento necessario del procedimento legislativo che si svolge presso il Consiglio Regionale».

Gli effetti delle pronunce di tali argomenti, inoltre, non producono in generale conseguenze «formali di tipo procedurale con riferimento ad atti sui quali abbiano espresso parere negativo od

osservazioni». E a tale proposito, opportunamente l'indagine rileva che «l'incisività delle posizioni espresse dalle autonomie locali resta quindi affidata al solo ambito dei rapporti politico-istituzionali, essendo priva di formali garanzie procedurali».

Malgrado non si possa che rilevare che le soluzioni sino ad ora adottate per la disciplina e l'istituzione di tali sedi di concertazione diano il senso dell'avvio di una fase sperimentale, più che dalla prefigurazione di un maturo disegno istituzionale e capace in qualche modo di anticipare e prefigurare quanto previsto nel disegno di revisione costituzionale, elementi di rassicurazione (come lo stesso rapporto evidenzia) provengono anche dal raffronto tra l'indagine effettuata nell'aprile e quella di novembre, attraverso dati che danno conto di «un generale potenziamento di questi organismi che, nel periodo considerato: 1) sono aumentati di numero, 2) hanno normalmente intensificato la propria attività, 3) registrano una media soddisfacente di buon esito delle proprie deliberazioni, 4) e, benché recenti, già avviano, in alcuni casi, una riflessione sul proprio potenziamento e sullo sviluppo della propria funzionalità».

Tutto ciò non può che essere salutato quale proficuo avvio di relazioni che possono nel tempo dare luogo a codicioni tra soggetti pubblici pari-ordinati in una prospettiva di maggiore integrazione di opzioni strategiche incidenti sullo sviluppo del territorio di riferimento.

Appare evidente che la riuscita di tali relazioni passa anche attraverso le opzioni di fondo formulate circa il ruolo e la natura di tali strumenti di concertazione, che si spera siano tese a superare il modello attualmente prevalente che «più che organi di raccordo tra Regioni ed Enti locali» li concepisce «essenzialmente quali strumenti ausiliari del processo decisionale della Regione».

Più conformi alla scelta istituzionale fatta propria dal disegno di legge presentato in Parlamento dal Governo, su proposta del ministro Amato (disegno di legge nel quale si prevede che i Consigli delle Autonomie locali siano disciplinati dagli Statuti regionali, alla cui formazione sono chiamati a partecipare i rappresentanti degli stessi Enti locali), appaiono infatti le soluzioni organizzative ispirate a principi «più marcatamente autonomistici», i cui elementi essenziali, come lo stesso rapporto evidenzia, sono riconoscibili «nella composizione dell'organismo quale espressione dei soli Enti locali, nel carattere elettivo della rappresentanza degli stessi, nel riconosciuto potere di auto-organizzazione, nel riconoscimento di effetti visibili delle pronunce, che s'inseriscono direttamente e formalmente nel procedimento decisionale della Regione».

Istituzioni *L'evoluzione del sistema in uno studio della Toscana*
Per gli organismi di concertazione, Italia a due velocità
Soluzioni organizzative ispirate a principi autonomistici

Consigli delle autonomie operativi in 11 Regioni
Altrove avanti adagio

MARIA PIA PERRINO - Consiglio delle Autonomie locali della Toscana

L'Unità

Un quotidiano utile di Politica, Economia e Cultura

ABBONARSI ...È COMODO

Perché ogni giorno ti sarà consegnato il giornale a domicilio e se vorrai anche in vacanza.

...È FACILE

Perché basta telefonare al numero verde 167.254188 o spedire la scheda di adesione pubblicata tutti i giorni sul giornale.

...È CONVIENE

ABBONAMENTO ANNUALE

7 numeri	510.000	(Euro 263,4)
6 numeri	460.000	(Euro 237,6)
5 numeri	410.000	(Euro 211,7)
1 numero	85.000	(Euro 43,9)

ABBONAMENTO SEMESTRALE

7 numeri	280.000	(Euro 144,6)
6 numeri	260.000	(Euro 134,3)
5 numeri	215.000	(Euro 111,1)
1 numero	45.000	(Euro 23,2)

